

Servizio Legale-Societario e Compliance

Circolare n.1 del 13/03/2023

OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE MODELLO S.P.A. E MODELLO S.R.L.: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E TERMINI

1) NUOVO ART. 2477, C.C. E SUA APPLICAZIONE ALLE COOPERATIVE MODELLO S.P.A. E MODELLO S.R.L.

Si ricorda che il Codice della Crisi d'Impresa prima (D.Lgs. 14/2019), e il decreto "Sblocca Cantieri" poi (D.L. 32/2019, conv. da L. 55/2019), sono intervenuti sui casi al ricorrere dei quali la società a responsabilità limitata è tenuta alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale: infatti, ai sensi del nuovo art. 2477, comma 2, lett. c), del Codice Civile, tale nomina è obbligatoria al **superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:**

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
€ 4.000.000	€ 4.000.000	20 unità

Ai fini dell'individuazione dei parametri di cui alla lettera c) dell'art. 2477 c.c., da prendere in considerazione per valutare il loro eventuale superamento, si evidenzia che:

- ❖ **Totale Attivo Stato Patrimoniale:** Somma degli importi delle classi A, B, C e D, dell'Attivo dello Stato Patrimoniale (dato numerico che risulta dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci);
- ❖ **Ricavi delle vendite e delle prestazioni:** Importo della voce A1 del Conto Economico (dato numerico che risulta dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci);
- ❖ **Dipendenti occupati in media durante l'esercizio:** Media dei dipendenti occupati nell'esercizio, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Computo dei dipendenti occupati in media nell'esercizio:

Per quanto attiene al calcolo dei dipendenti occupati in media nell'esercizio, si evidenzia che, in assenza di una disciplina *ad hoc* atta a regolamentare i parametri di cui tenere conto ai fini dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisione legale, occorre fare riferimento alle seguenti normative:

- ❖ **Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005**, il quale individua le modalità di calcolo del numero di dipendenti occupati in media ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive in funzione delle dimensioni dell'impresa.

In particolare:

- L'art. 5 stabilisce che *“per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”*;
- L'art. 6 stabilisce che **“il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA”**;
- Nelle **“Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali”**, inserite in Appendice, è previsto che *“Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari”*.

Inoltre, è altresì specificato che *“ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati”*.

- ❖ **D.Lgs. 15/06/2015, n. 81**, il quale è stato emanato ai fini della disciplina organica dei contratti di lavoro e contiene i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.

In particolare:

- L'art. 9 dispone che **“ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”**;

- L'art. 47 dispone che *“fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti”*.

Dunque, le suddette normative appaiono omogenee e si integrano tra loro, affermando un medesimo criterio di calcolo dei dipendenti, che viene individuato negli “ULA” (Unità Lavorative Anno), ossia in un valore medio corrispondente alla forza lavoro aziendale utilizzata nell'esercizio.

Solitamente, il dato ULA viene fornito dagli Uffici paghe, ovvero dal consulente del lavoro, in quanto è ottenuto sulla base dei cedolini paga.

Per quanto sopra esposto, dato il tenore letterale delle norma richiamate, si evidenzia che, sia ai fini della verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore legale, sia ai fini dell'informativa riguardante il numero medio dei dipendenti che le società, sia con bilancio ordinario, che con bilancio abbreviato, sono tenute a riportare in Nota integrativa (ex punto 15 dell'art. 2427 C.C.), il computo della media dei dipendenti occupati nell'esercizio dovrebbe coincidere con il dato “ULA”.

Al riguardo, si ricorda che **Unioncamere, con Nota del 7/12/2019** - emanata in prossimità dell'originaria scadenza per la nomina dell'organo di controllo/revisore legale (allora fissata al 16/12/2019)- con riguardo al parametro del numero dei dipendenti del nuovo art. 2477 C.C., aveva precisato che le Camere di Commercio, ai fini di verificare l'esistenza o meno di tale obbligo di nomina in capo alle società, avrebbero dovuto fare riferimento, *in primis* alle informazioni sul numero dei dipendenti contenute nella Nota Integrativa da ciascuna società, e, *“solo in loro assenza, al dato di fonte INPS”*, ossia al dato fornito dall'INPS e ritraibile automaticamente dai Flussi Uniemens, che tiene conto del numero dei dipendenti per teste e include nel calcolo anche gli apprendisti.

In sostanza, **UnionCamere, con un chiarimento che si ritiene tuttora valido ed applicabile, ritiene decisive le informazioni sul numero dei dipendenti fornite nel bilancio (in Nota integrativa) e, in subordine, nel caso in cui esse non siano ivi presenti, i dati elaborati dall'INPS, trattandosi in entrambi i casi di valori “ufficiali”.**

Pertanto, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore legale **sopravviene allorquando, per 2 esercizi consecutivi, la società superi uno dei tre parametri suelencati, a prescindere al fatto che si tratti del medesimo tipo di parametro o meno.**

Ciò significa che, se, ad esempio, nell'esercizio X-1 viene superato il numero di 20 dipendenti e nell'esercizio X il valore di euro 4.000.000 dei Ricavi, la società dovrà ottemperare a tale obbligo in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio X.

L'obbligo **cessa se, per tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei limiti sopra indicati (ossia: attivo patrimoniale 4.000.000 euro; Ricavi: 4.000.000 euro; media dipendenti nell'esercizio: 20 unità).

Dunque, il legislatore ha imposto il mantenimento dell'organo di controllo/revisore legale qualora, nell'arco temporale di 3 esercizi consecutivi, risulti superato anche uno solo dei suddetti parametri, a prescindere dal tipo di parametro che rimane sopra-soglia, in analogia con l'obbligo di nomina dello stesso.

Di conseguenza, se, ad esempio, nell'esercizio Y viene superato l'importo di euro 4.000.000 dell'Attivo patrimoniale, nell'esercizio Y+1 l'importo di euro 4.000.000 dei Ricavi e nell'esercizio Y+2 il numero medio di 20 dipendenti, la società continuerà a rimanere assoggettata all'obbligo di avere l'organo di controllo/revisore legale.

Ciò premesso, poiché la disciplina dei controlli nelle società cooperative (contenuta nell'art. 2543 c.c.) - applicabile a tutte le cooperative, indipendentemente dal modello S.p.a. o S.r.l. adottato - rinvia direttamente all'art. 2477 c.c. per quanto attiene ai presupposti in presenza dei quali cui sorge l'obbligo della nomina dell'organo di controllo/revisore legale, le modifiche normative apportate a tale norma hanno determinato immediati riflessi anche sulla nomina dell'organo di controllo nelle società cooperative.

2) OPZIONI ADOTTABILI DALLE COOPERATIVE MODELLO S.P.A. E DALLE COOPERATIVE MODELLO S.R.L.

Si ricorda a questo proposito che, in forza dell'art. 2519 c.c., alle cooperative di tipo S.p.A. si applica la disciplina dei controlli prevista per le S.p.A., mentre alle cooperative di tipo S.r.l. si applica la disciplina dei controlli prevista per le S.r.l., e ciò vale tanto per la tipologia di controlli da attivare (controllo legale interno + revisione legale dei conti, ovvero sola revisione legale dei conti) quanto per la forma e composizione dell'organo di controllo nominato (monocratico o collegiale).

Ai casi di superamento dei limiti dimensionali sopra richiamati, si aggiungono i casi di obbligatoria nomina dell'organo di controllo già previsti dalla precedente disciplina (in base al combinato disposto degli art. 2477 e 2543 c.c.):

- la società emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c.c.).
Si considerano "strumenti finanziari non partecipativi": le obbligazioni (art. 2410 e ss. c.c.) e gli strumenti finanziari che non attribuiscono la qualità di "socio finanziatore/sovventore". La qualifica degli strumenti finanziari ibridi (art. 2346, c. 6, c.c.) dipende dal contenuto dei diritti riconosciuti al possessore;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 2, lett. a), c.c.).

Secondo l'art. 25 del D.Lgs n. 127/1991 sono tenute al bilancio consolidato le società cooperative che controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;

- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 2, lett. b), c.c.).

Rimane infine ferma la facoltà per le società cooperative, indipendentemente dal modello di governance adottato, di prevedere la nomina dell'organo di controllo anche al di fuori dei casi di obbligo, purché lo statuto contenga un'espressa previsione in tal senso.

Rinviando per maggiori approfondimenti a quanto illustrato nelle precedenti **Circolari ICN Area Contabile-Fiscale n. 27, 33 e 40 del 2019** ed a quella dell'area legale societaria **n. 4 del 2022**, si riassumono qui di seguito le opzioni a disposizione delle cooperative, a seconda che adottino, rispettivamente, il modello di governance S.p.a. e quello S.r.l.:

a) COOPERATIVA MODELLO S.P.A.

La cooperativa che adotta il modello S.P.A.:

- deve sempre prevedere la revisione legale dei conti (a prescindere dal ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c. per la nomina dell'organo di controllo), attribuendo il relativo incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.;
- deve prevedere la nomina del collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c. .

Le cooperative modello S.p.A. sono **obbligate a nominare un organo di controllo collegiale**, ossia il collegio sindacale.

Infatti, nelle cooperative modello S.p.A. è esclusa la possibilità di nominare il sindaco unico, ai sensi dell'art. 2397 c.c. (da ultimo, **Norma 1.1., Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate – Aggiornamento al 12/012021**).

Qualora i sindaci siano tutti revisori iscritti nell'apposito registro, al collegio sindacale potrà anche essere affidata la revisione legale dei conti.

b) COOPERATIVA MODELLO S.R.L.

La cooperativa che adotta il modello S.R.L., al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c. , potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

oppure

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione;

oppure

- conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione.

Si ricorda, infatti, che, come sottolineato dal **Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio d'Impresa n. 113 del 2012** e richiamato in **CNN Notizie n. 113 del 18 giugno 2019**, la disciplina dell'art. 2477 c.c. nelle società a responsabilità limitata, riguardo alla **composizione** (struttura) dell'organo di controllo/revisore e al **funzionamento** dello stesso (oggetto del controllo: controllo sulla gestione ex art. 2403, co. 1, C.C. e revisione legale dei conti ex D.Lgs. 39/2010), risalente a successive modifiche legislative del 2012 e del 2014, si applica anche alle società cooperative modello s.r.l., con specifico riguardo alla possibilità:

- di **nominare un organo di controllo interno in composizione monocratica (sindaco unico), in alternativa al collegio sindacale**, e
- di **scegliere quale tipologia di controllo attivare**, se la sola revisione legale dei conti oppure la revisione legale dei conti unitamente al controllo interno.

Invero, stante il disposto dell'art. 2477, co. 4, c.c. (*"Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni"*), nelle cooperative modello s.r.l., nel caso di nomina dell'organo di controllo, collegiale o monocratico, (il quale è deputato ex lege alla funzione di controllo sulla gestione, ex art. 2403, co. 1, c.c.), dovrà sempre essere nominato anche un soggetto che svolga la revisione legale dei conti, che può coincidere con il medesimo organo di controllo, ovvero con un soggetto esterno (revisore singolo o società di revisione).

Infatti, in virtù del rinvio operato dall'art. 2477, co. 4, c.c. alla disciplina delle società per azioni, alle cooperative modello s.r.l. si applicherà anche l'art. 2403, co. 2, c.c., ossia l'esercizio da parte dell'organo di controllo del contabile previsto dall'art. 2409-bis, co. 2, c.c., qualora la società non opti per l'affidamento dell'incarico di revisione legale ad un soggetto esterno iscritto nel registro dei revisori legali.

Depone in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2477, co. 1, con l'inciso *"ivi compresa la revisione legale dei conti"*.

3) CLAUSOLE STATUTARIE SULL'ORGANO DI CONTROLLO

Relativamente alla possibilità di nominare un sindaco unico qualora lo statuto non lo preveda espressamente, la dottrina, già all'indomani della riforma del 2012, si era divisa. Da parte di alcuni si era esclusa la possibilità di nomina del sindaco unico in assenza di specifica previsione statutaria; da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, invece, qualora lo statuto ante riforma 2012 contenesse un generico rinvio alla precedente formulazione dell'articolo 2477 c.c., tale rinvio poteva considerarsi "mobile" e quindi automaticamente aggiornato alla nuova formulazione dell'articolo 2477 c.c. ivi inclusa la possibilità di nominare il sindaco unico.

Coerente con questa impostazione il **Mise** che **con parere 18/06/2012 n. 0139507** ha **escluso la necessità di modifica statutaria nel caso in cui lo statuto faccia un mero rinvio all'articolo 2477 c.c. .**

Qualora invece lo statuto preveda espressamente la sola nomina di un organo di controllo collegiale, non è possibile la nomina dell'organo di controllo monocratico. In questo caso l'organo di controllo si compone necessariamente di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

È legittimo il cumulo delle funzioni di controllo e di revisione legale in capo al collegio sindacale (o al sindaco unico), purché detto cumulo sia previsto in statuto (e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato). Si ricorda a questo riguardo che, nell'ipotesi in cui all'organo di controllo (in composizione collegiale o monocratica) siano attribuite anche le funzioni di revisione legale, non è ammissibile che l'organo nominato si dimetta dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa (**Massima N. I.D.9 - 1° Pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie**).

Come espresso dal **Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 124 del 3 aprile 2012** sono legittime le clausole statutarie che rimettono ai soci, al momento della nomina, la scelta:

- sulla composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo
- e/o quella sull'affidamento delle funzioni di controllo e revisione legale al medesimo organo, oppure a soggetti diversi (funzione di controllo interno a sindaco unico o collegio sindacale e funzione di revisione ad un revisore, persona fisica o società di revisione).

In questo senso è formulata la clausola sull'organo di controllo degli statuti tipo delle cooperative con modello di governance SRL elaborati da ICN:

Clausola Statuto-tipo ICN per Cooperativa modello S.r.l.

Art. ... (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. *che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti,*

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. *che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;*

3. *che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.*

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora lo statuto nulla preveda a proposito dell'organo di controllo, si ritiene che in base alla formulazione dell'art. 2477 c.c. sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) siano attribuite ad un unico organo monocratico (così **Consiglio notarile di Milano Massima n. 124 del 3 aprile 2012**).

A prescindere dal silenzio dello statuto al riguardo o anche in presenza di eventuali diverse previsioni, nel caso di nomina del sindaco unico che svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, il componente deve essere scelto tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, trovando applicazione in via analogica l'articolo 2409bis c.c. Nei casi invece in cui già esista un soggetto incaricato della revisione legale dei conti si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro ovvero tra i professori universitari di ruolo (**Norma 1.1., Norme di Comportamento del collegio sindacale di società non quotate, Aggiornamento al 12/01/2021**).

4) NOMINA DEL SINDACO UNICO

Qualora la cooperativa scelga di adempiere l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nominando un sindaco unico, occorre tener presente di quanto segue:

- stante l'assenza della forma collegiale dell'organo di controllo, non possono trovare applicazioni le norme in materia di spa che presuppongono la convocazione di riunioni periodiche nonché quelle procedurali relative a quorum costitutivi e deliberativi;
- come evidenziato dalla **Norma 2.1 delle Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società non quotate agg. 2021**- il sindaco unico provvede a redigere, almeno ogni novanta giorni o nel più breve tempo qualora le circostanze lo richiedano, appositi verbali nei quali dare evidenza dell'attività di vigilanza svolta ed a trascriverli in un libro dei verbali del sindaco unico;
- al ricorrere delle cause di cessazione anticipata dell'organo di controllo l'organo di amministrazione deve, senza indugio, attivarsi affinché i soci provvedano al conferimento dell'incarico di controllo;

- è legittima la clausola statutaria che preveda la nomina di un sindaco supplente; in tal caso, al sindaco cessato in via anticipata, subentra il sindaco supplente.

5) TERMINE E MODALITÀ PER ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI NOMINA

Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato - per effetto dell'ultima modifica ad opera dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 - alla **data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022.**

Al fine di accertare se ricorre o meno l'obbligo di nominare l'organo di controllo /revisore legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, sui quali cioè verificare l'eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall'art. 2477 C.C. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) sono il 2021 e il 2022.

Il riferimento letterale contenuto nella norma alla "*data di approvazione del bilancio*" consente di individuare il termine ultimo per l'adempimento nella data in cui si celebra l'assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.

Nonostante sia formulato per una fattispecie in parte diversa, si ritiene possibile applicare, anche al caso di specie, l'***Orientamento n. 9/2011 del Comitato Notarile del Triveneto*** che ammette la legittimazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio a deliberare la nomina dell'organo di controllo anche se ciò non sia espressamente indicato nell'ordine del giorno.

Il riferimento al "*bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022*" ha sollevato, invece, un dubbio interpretativo riguardo alle **società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.** Per queste ultime, il 2022 è stato un anno a cavallo di due esercizi diversi, il 2021-2022 ed il 2022-2023. Poiché la norma richiede la nomina dell'organo di controllo con l'approvazione del bilancio 2022, si è condiviso - l'orientamento in base al quale la nomina dovesse essere effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all'anno successivo (si rimanda alla circolare dell'Area Legale societaria di ICN n. 4/22).

Si segnala infine che, qualora la cooperativa intenda adempiere l'obbligo di prima nomina dell'organo di controllo attraverso l'affidamento di un incarico di revisione legale dei conti, in mancanza di un precedente organo di controllo, la proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale - che competerebbe all'organo di controllo, ove esistente - ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 39/2010, spetta all'organo amministrativo (***Comitato notarile della Campania, massima n. 19/2015***).

6) CONSEGUENZE DELLA MANCATA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora la cooperativa, pur essendovi tenuta, non ottemperi all'obbligo di nomina dell'organo di controllo, trova applicazione l'articolo 2477, comma 5, cod. civ., in forza del quale, se l'assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Sul punto **Unioncamere** ha chiarito con un'apposita **nota del 7/12/2019**, che, pur a fronte delle mancate nomine, non avrebbe proceduto automaticamente alla segnalazione al Tribunale, ritenendo opportuno inviare preventivamente un'apposita comunicazione alle società obbligate, al fine di sensibilizzarle alla necessità di adeguamento.

Assume poi rilievo il **Documento emanato dalla Camera di Commercio di Padova in data 11 dicembre 2019**, il quale, nel ricordare che gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea al fine di deliberare sulla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 (pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2631 C.C., da 1.032 a 6.197 euro), precisa che, se, per qualsiasi motivo, l'assemblea, pur regolarmente convocata, non delibera in merito alla nomina di un organo di controllo o del revisore, è necessario convocare una nuova assemblea.

Quanto infine al destino del bilancio d'esercizio 2023 eventualmente approvato in assenza della relazione del revisore e/o del collegio sindacale (qualora non nominati in occasione dell'approvazione del bilancio 2022) assume rilievo un chiarimento formulato dal **Comitato Triveneto dei Notai, nella sua Massima I.D.10 del 2011**, la quale, seppur risalente, continua ancora oggi ad essere valida. Il Comitato Triveneto dei Notai ha rilevato che la mancanza di un organo di controllo obbligatorio impedisce l'adozione "con piena efficacia" di tutte quelle delibere che presuppongono un'attività da parte del suddetto organo, tra le quali, evidentemente, deve essere ricompresa anche la delibera di approvazione del bilancio. Il Comitato Triveneto dei Notai ha chiarito, inoltre, che tali conclusioni sono valide indipendentemente dai motivi che hanno condotto alla mancata nomina dell'organo di controllo (*"impossibilità di funzionamento dell'assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l'incarico"*; ecc.).

Appendice normativa

Art. 2477 C.C. - Sindaco e revisione legale dei conti

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

Iter legislativo dell'art. 2477, co. 2, C.C.

<p>Versione in vigore dal 01/01/2012 fino al 15/03/2019</p>	<p>Versione post D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 ("Codice Crisi Impresa") (In vigore dal 16/03/2019, ma mai divenuta applicabile, in virtù del regime transitorio)</p>	<p>Versione post D.L: 32/2019 (conv. da L. 55/2019 ("Decreto Sblocca Cantieri")) (In vigore dal 16/03/2019)</p>
--	---	---

<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha <u>superato due dei limiti</u> indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c.:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità</p>	<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi <u>almeno uno</u> dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</p>	<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) <u>ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</u></p> <p><u>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;</u></p> <p><u>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;</u></p> <p><u>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità</u></p>
--	--	--

Art. 2543, co. 1, c.c. - Organo di controllo

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

....

Art. 379 D.Lgs. 14/2019 -. Nomina degli organi di controllo

[1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»] (implicitamente abrogato dal nuovo art. 2477, commi 2 e 3, C.C., così come in ultimo modificato direttamente dal D.L. 32/2019)

2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.».

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo

TABELLA DI RIEPILOGO

FATTISPECIE EX ARTT. 2477 E 2543 C.C.	COOPERATIVE S.P.A. E S.R.L.	MODELLO	OPZIONI
<p>La cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ➤ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ➤ ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 	<p>COOPERATIVA S.P.A.</p>	<p>MODELLO</p>	<p><u>2 opzioni:</u></p> <p>1) Nomina del Collegio sindacale, che svolge, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti. <i>(Opzione possibile solo se la cooperativa non è tenuta al bilancio consolidato).</i> Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex art. 2409-bis, co. 2, C.C.): 3 (o 5) membri effettivi + 2 sindaci supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali);</p> <p>2) Nomina del Collegio sindacale che svolge solamente il controllo sulla gestione + Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore (o di una società di revisione). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex art. 2397, co. 2, C.C.): almeno 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere iscritti negli Albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro (D.M. 29/12/2004, n. 320), oppure tra i professori di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p>
	<p>COOPERATIVA S.R.L.</p>	<p>MODELLO</p>	<p><u>5 opzioni:</u></p> <p>1) Nomina del Collegio sindacale, che svolge, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti. <i>(Opzione possibile solo se la cooperativa non è tenuta al bilancio consolidato).</i> Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex art. 2477, co. 4 e 2409-bis, co. 2, C.C.):</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ○ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; ○ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità; <p>➤ emette strumenti finanziari non partecipativi</p>		<p>3 (o 5) membri effettivi + 2 sindaci supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali);</p> <p>2) Nomina del Sindaco unico, che svolge, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti. Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex artt. 2477, co. 4 e 2409-bis, co. 2, C.C.): il sindaco unico deve essere un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali;</p> <p>3) Nomina del Collegio sindacale che svolge solamente il controllo sulla gestione + Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore (o di una società di revisione). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex artt. 2477, co. 4 e 2397, co. 2, C.C.): almeno 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere iscritti negli Albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro (D.M. 29/12/2004, n. 320), oppure tra i professori di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>4) Nomina del Sindaco unico che svolge solamente il controllo sulla gestione + Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore (o di una società di revisione). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex artt. 2477, co. 4 e 2397, co. 2, C.C.): il sindaco unico deve essere un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.</p> <p>5) Nomina di un revisore legale dei conti (o di una società di revisione), che svolge <u>solamente</u> la revisione legale dei conti.</p>
---	--	---